



*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

# **SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE**

CNFC-Sezione V



## Da obbligo a opportunità

- La formazione continua nel settore salute non può essere confusa con una **raccolta di punti** come una **fidelity card** commerciale.
- Può e deve essere **un'opportunità per migliorare** le conoscenze e le competenze **realmente utili** alla nostra professione.



## Da obbligo a opportunità

- In campo scientifico e professionale, spesso le occasioni di formazione in Paesi esteri sono «**realmente interessanti**»
- Tuttavia, **in passato**, la partecipazione ad eventi esteri era, di fatto, **disincentivata** rispetto agli eventi nazionali o regionali.



## Da obbligo a opportunità

- La CNFC ha ricevuto diverse segnalazioni e richieste da parte di professionisti, tese a semplificare e migliorare la fruibilità di eventi **qualificati** svolti in **Paesi esteri**
- La Sezione V è stata incaricata di predisporre uno schema di regolamento al riguardo.



## Da obbligo a opportunità

- La Sezione V nel corso del 2017 e del 2018 ha esaminato e valutato diverse ipotesi.
- È necessario **contemperare** la flessibilità, richiesta dalla multiforme natura **dell'offerta formativa globale**, con le necessarie **certezze** che il **sistema** di formazione continua italiano **richiede**.



## Attività formative svolte all'estero da *provider*

- Già possibile in passato: un *provider* nazionale, regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano può **presentare** tramite il portale informatico della CNFC domanda di **accreditamento dell'evento** da svolgere all'estero.
- L'accreditamento di tali eventi è **riservato** alla Commissione Nazionale, che si avvale della **Sezione V** per l'esame.
- Nella richiesta di accreditamento il provider deve **evidenziare** adeguatamente le ragioni, «**in particolar modo quelle di carattere scientifico**» che **motivano la scelta** di svolgere l'evento all'estero.



## Le nuove norme

- **Osservazione:** In passato molti *provider* hanno **omesso** questo importante adempimento, compromettendo la possibilità di accreditare l'evento proposto.
- La sede dell'evento deve essere di norma di tipo «**istituzionale**» e non turistico alberghiero.
- Quindi: Sedi nella disponibilità di istituzioni di **formazione, ricerca**, erogazione di prestazioni **sanitarie**....
- Con una **importante eccezione**.....



## Le nuove norme

- **Congressi internazionali** che, per il numero di partecipanti, devono svolgersi in centri di adeguata capienza che non sono nella disponibilità dell'organizzatore...
- In tali casi, il *provider* deve **indicare** nella domanda di accreditamento gli elementi che consentano di **valutare** la rilevanza internazionale dell'evento.
- Restano **esclusi** gli eventi che si svolgano su navi da crociera (con l'unica eccezione di quelli rivolti al personale sanitario navigante)





## Le nuove norme

- Spesso il singolo professionista, nella sua autonomia, individua e sceglie un evento estero non organizzato da *provider* accreditati nel sistema italiano.
- Nel «Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario», che entra in vigore il 1° gennaio 2019, tale ipotesi viene accolta nel sistema ECM fra le attività di «**formazione individuale**».



## Formazione individuale

- Col termine «**formazione individuale**» si intendono tutte le attività formative **non** erogate da «**provider**» del sistema di formazione continua nel settore salute (§3.1)
- Tra le attività di formazione individuale sono comprese, quindi, le «**attività di formazione individuale all'estero**» (§3.1, lett.c)



## Formazione individuale all'estero

- Sono previste due possibilità rispetto alla formazione individuale all'estero:
- a) Formazione individuale svolta all'estero **presso enti inseriti** nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) (§3.4.1)
- b) Formazione individuale svolta all'estero **presso enti NON inseriti** nella suddetta Lista (§3.4.2)



## Eventi svolti all'estero da Enti inseriti nella LEEF

- Perché un Ente possa essere inserito nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) è necessario che:
- a) L'Ente abbia la propria sede in uno dei Paesi indicati dalla CNFC, con apposita delibera, su indicazione della Sezione V.

Oggi tali Paesi sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Giappone, India, Indonesia, Israele, Messico, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Russia, Singapore, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Turchia, Unione Europea (28 Paesi aderenti)



## Eventi svolti all'estero da Enti inseriti nella LEEF

- b) L'Ente sia di «**comprovato rilievo internazionale**» ed abbia come fine istituzionale la **formazione**, la **ricerca** o l'**erogazione di prestazioni sanitarie**.
- c) L'Ente **non produca**, commercializzi, distribuisca o pubblicizzi (neppure in modo **indiretto**) prodotti di **interesse sanitario**.
- d) L'Ente **non sia un provider** accreditato nell'ordinamento **italiano** ECM. (Nel qual caso si applica la norma prima esposta).



## Eventi svolti all'estero da Enti inseriti nella LEEF

- È importante notare che per l'inserimento nella Lista degli Enti di Formazione Esteri **non è necessario** che gli stessi facciano direttamente **domanda** alla CNFC !
- L'inserimento può avvenire su **segnalazione o indicazione**, motivata, di chiunque (ad **esempio il professionista** sanitario interessato o dall'Ente stesso), previa **valutazione** della CNFC che si avvale della Sezione V.
- Ove necessario la CNFC **richiede e acquisisce** gli elementi per la valutazione della rilevanza scientifica dell'Ente e della conformità della sua struttura organizzativa ai principi ECM.



## Eventi svolti all'estero da Enti inseriti nella LEEF

### Il professionista sanitario:

- Può richiedere l'inserimento di un Ente nella LEEF
- Può richiedere il riconoscimento delle attività di **Formazione A Distanza (FAD)** individuale erogate da soggetti inseriti nella lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) che sono riconosciute solo se non derogano al rispetto dei criteri di assegnazione dei crediti e alle garanzie previste dal Manuale. Il riconoscimento è subordinato al parere positivo della CNFC che si avvale, al riguardo, della Sezione V. La domanda sarà presentabile sul portale Agenas (myECM)



## Eventi svolti all'estero da Enti inseriti nella LEEF

### Importante:

- Per gli eventi formativi individuali all'estero erogati da Enti inseriti nella LEEF non si applica (come era in precedenza) la riduzione del 50% dei crediti formativi conseguiti.
- Quindi viene riconosciuto il **100% dei** crediti formativi (qualora indicati) fino ad un **massimo di 50** crediti per ogni singola attività formativa.





## Eventi svolti all'estero da Enti inseriti nella LEEF

### Importante:

- Nel caso in cui nella documentazione **non sia indicato** il numero di crediti, ma **la durata in ore** di attività formativa, il numero di crediti viene calcolato dalla CNFC applicando il criterio di **1 credito** per ogni ora di formazione.
- Se **non vengono indicati** né i **crediti** conseguiti, né la durata in **ore** di attività formativa, mancando i presupposti per la valutazione **non è possibile attribuire crediti formativi**.



## Eventi svolti all'estero da Enti inseriti nella LEEF

### Importante:

- È **prevista** ed ammessa la possibilità di seguire attività di **formazione a distanza (FAD)** individuale erogate da soggetti inseriti nella LEEF.
- I relativi crediti sono riconosciuti, naturalmente, solo se tali attività «**non derogano** al rispetto dei criteri di assegnazione dei crediti e alle garanzie previste» dal Manuale, e previo parere positivo della CNFC su indicazione della Sezione V.



## Eventi svolti all'estero da Enti inseriti nella LEEF

### Semplificazione:

- Per **facilitare** l'inserimento nella LEEF, la CNFC su indicazione della Sezione V nell'esaminare le domande di valutazione di formazione individuale estera anche a distanza presentate dal professionista sanitario, **potrà inserire** anche **senza domanda** da parte di alcuno (autonomamente) l'Ente erogante che risulti averne i requisiti, nella LEEF.



## Eventi svolti all'estero da Enti **non** inseriti nella LEEF

- È anche possibile, naturalmente, accedere ad attività di formazione continua all'estero, erogate da Enti che **non** sono **inseriti** nella LEEF (e non inseriti d'ufficio).
- In tal caso si applica la **riduzione del 50%** dei crediti conseguiti, che non potranno superare, quindi, il numero di 25 per singolo evento. (§3.4.2)
- Le modalità per l'attribuzione dei crediti sono simili a quelle prima indicate.



## Eventi svolti all'estero da Enti **non** inseriti nella LEEF

### Attenzione:

- «**non** possono costituire formazione individuale all'estero le attività di formazione **a distanza** presso Enti non inseriti nella LEEF»

(N.B.:Da intendersi nel senso che tali Enti non siano inseriti al momento dell'erogazione dell'evento e non lo diventino su segnalazione del professionista o su autonoma valutazione della CNFC nel momento in cui il professionista fa domanda di riconoscimento di tali crediti)



## Mutuo riconoscimento dei crediti all'estero

- È naturalmente possibile che vengano stipulate **convenzioni**, anche **transfrontaliere**, con Paesi esteri, per il mutuo riconoscimento di attività formative.

### Chi può stipulare tali convenzioni?

- Oltre la **CNFC**, le **Regioni** e le Province autonome di **Trento** e **Bolzano**, gli **Ordini** professionali e le loro **Federazioni**, «nonché **altri Enti pubblici** non economici aventi finalità di formazione».
- In tali casi i crediti vengono maturati quale attività di **formazione individuale** all'estero. (§3.4.3)



## Limitazione dei crediti da formazione individuale (§3.1)

- È necessario tenere presente che per il triennio 2017/2019 i **crediti maturabili** tramite le attività di formazione individuale (pubblicazioni scientifiche, ricerca, tutoraggio individuale, autoformazione e formazione individuale all'estero) **NON possono** complessivamente superare **il 60% dell'obbligo formativo triennale**, tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, **fermo restando** il limite del **20%** per l'**autoformazione**. (§3.5)



## Conclusioni

Possiamo oggi affermare che con il nuovo «Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario» sono state **accolte positivamente** le richieste di molti colleghi **volte a:**

- Rendere **possibile** e non «burocraticamente ostacolato» l'accesso alla **formazione qualificata internazionale**.
- **Non penalizzare** la valutazione dei crediti rispetto agli eventi svolti in Italia, per quanto possibile.
- **Rendere facile**, senza rinunciare ad una seria valutazione, l'inserimento di Enti esteri, **anche senza domanda**, nella LEEF e la stipula di Convenzioni internazionali.





## Conclusioni

- Naturalmente la CNFC e la Sezione V rimangono aperte a ricevere **indicazioni e suggerimenti** da parte dei professionisti utenti del sistema ECM, per **migliorarlo e renderlo meglio fruibile**.



*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*



[www.agenas.it](http://www.agenas.it)

[ECM: ape.agenas.it](http://ape.agenas.it)



*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

# Grazie per l'attenzione

CNFC -Sezione V

Armando Zingales